



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO
DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PARTI CORRELATE

AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2016

1 PREMESSA

- 1.1. Il presente Regolamento Organizzativo (“Regolamento Organizzativo”) disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate (il “Comitato”) istituito nell’ambito del consiglio di amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”) della società Tamburi Investment Partners S.p.A. (la “Società”).
- 1.2. Le fonti del Regolamento Organizzativo sono costituite da:
 - a. il Codice di Autodisciplina delle società quotate elaborato dal “Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate” (il “Codice di Autodisciplina”);
 - b. le Procedure per le operazioni con parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010, modificate in data 11 marzo 2015, in data 14 marzo 2016 e in data 27 luglio 2016 (“Procedure Parti Correlate”).

2 FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO

- 2.1. In conformità con lo Statuto della Società e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, di natura propositiva e consultiva, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie semestrali ed annuali.
- 2.2. Il Comitato assorbe le funzioni e i compiti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui alle Procedure Parti Correlate qui allegate.

3 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

- 3.1. Il Comitato si compone di almeno 3 (tre) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori non esecutivi della Società (per tali intendendosi gli amministratori cui non siano attribuite deleghe di gestione), tutti indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
- 3.2. I componenti il Comitato vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. La durata in carica dei componenti il Comitato è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata - per qualsiasi causa - determina l’immediata decadenza del Comitato.

Qualora per revoca, dimissioni o per qualunque altra causa venga a mancare in modo permanente uno dei membri del Comitato, anche quale conseguenza automatica della cessazione dalla carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua integrazione, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente articolo.

- 3.3. Il presidente del Comitato (il "Presidente") è nominato dal Comitato nella prima riunione utile. Il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni può farsi assistere da un segretario, anche al di fuori dei componenti il Comitato (il "Segretario").

4 RIUNIONI E DELIBERAZIONI

- 4.1. Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni.
- 4.2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato ai componenti il Comitato dal Presidente o dal Segretario, di regola almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 ore. L'avviso di convocazione viene inviato a mezzo e-mail o, in alternativa, tramite lettera raccomandata o anche a mano, fax o telegramma. L'avviso di convocazione viene inviato anche ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ad eventuali altri soggetti invitati dal Presidente a prendere parte alla riunione nonché, per conoscenza, all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- 4.3. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età.
- 4.4. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, che può designare altro Sindaco effettivo a presenziare in sua vece; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci effettivi, così come, su indicazione del Presidente, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.
- 4.5. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando - se del caso - documentazione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione dei verbali della riunione nel relativo libro. La documentazione può essere inviata per posta elettronica agli indirizzi indicati dai componenti del Comitato nonché nelle altre forme concordate.
- 4.6. Il Comitato è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Comitato e le sue deliberazioni

sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i suoi componenti.

- 4.7. Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario, vengono conservati a cura della Società. I verbali sono approvati di norma entro la riunione successiva del Comitato.

5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 5.1. Il Comitato svolge attività di supporto alle valutazioni e alle decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché a quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche di cui all'art. 2.1.

- 5.1.1. Nell'ambito dell'attività di supporto descritte nell'art. 5.1 che precede, il Comitato rilascia il proprio parere preventivo al Consiglio di Amministrazione:

- a. sulla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi concernenti la Società risultino correttamente identificati nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;
- b. sulla determinazione del grado di compatibilità dei rischi di cui alla lettera a) che precede con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- c. sulla valutazione, effettuata con cadenza almeno annuale, di adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto nonché circa l'efficacia del sistema stesso;
- d. sull'approvazione, effettuata con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- e. sulla descrizione, contenuta nella relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, inclusa la valutazione sull'adeguatezza del sistema stesso;
- f. sulla valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dalla società di revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- g. sulla proposta relativa alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit nonché sull'adeguatezza delle risorse a questi assegnate per lo svolgimento delle proprie attività.

- 5.1.2. Al Comitato, nell'assistere il Consiglio di Amministrazione, sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- a. valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti la società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione delle relazioni finanziarie periodiche;

- b. esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
 - c. esaminare le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione di Internal Audit;
 - d. monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione di Internal Audit;
 - e. svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza.
- 5.1.3. Il Comitato può chiedere alla Funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, salvo i casi in cui l'oggetto della richiesta di verifica verta specificamente sull'attività di tali soggetti.
- 5.1.4. Il Comitato, dandone informativa preventiva all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi - a spese della Società - di consulenti esterni, nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.1.5. Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, e, comunque, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e di quella semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il presidente del Comitato dà inoltre informazione in merito a ciascuna riunione del Comitato medesimo al primo Consiglio di Amministrazione utile.

5.2. COMPITI IN TEMA DI PROCEDURE PARTI CORRELATE

- 5.2.1. I termini definiti in maiuscolo nel presente articolo 5.2 hanno il significato ad essi attribuito ai sensi delle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società, come di tempo in tempo modificate o integrate.
- 5.2.2. Il Comitato ha il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse della Società al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse Operazioni di Maggiore Rilevanza o Operazioni di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi ed adeguati.

5.2.2. Fermo il rispetto delle disposizioni legislative regolamentari in materia, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare le procedure per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate, il Comitato:

- a. analizza i contenuti della procedura predisposta dalla Società, valutandone la conformità normativa e l'adeguatezza alla complessità gestionale della stessa. Nello specifico, valuta:
 1. i criteri e le modalità di identificazione delle Parti Correlate;
 2. i criteri e le modalità di identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 3. la coerenza alla normativa dei casi di esenzione dall'applicazione delle specifiche procedure. In particolare:
 - (i) i criteri e le modalità di individuazione delle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (ii) i criteri e le modalità di individuazione delle Operazioni Ordinarie;
 - (iii) le materie e le logiche sottostanti l'adozione di delibere-quadro;
 - (iv) i casi di urgenza previsti dalle Procedure per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate predisposta dalla Società;
 4. le modalità con cui si istruiscono e si approvano le Operazioni con Parti Correlate;
 5. le modalità ed i termini con i quali è fornita ai membri del Comitato la documentazione sulle Operazioni con Parti Correlate prima della deliberazione, nonché durante e dopo l'esecuzione della stessa;
- b. esprime e trasmette al Consiglio di Amministrazione un parere motivato che espliciti gli esiti delle valutazioni di cui al punto a) che precede;
- c. può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate.

5.2.3. Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato:

- a. riceve, con congruo anticipo e prima della relativa approvazione da parte dell'organo societario competente, informazioni adeguate e complete in merito a tale operazione.
- b. valuta l'interesse della Società al compimento dell'operazione sottoposta alla valutazione del Comitato;
- c. valuta la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione proposta. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta per il Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d. redige per iscritto un parere che nella parte motivazionale riporta gli esiti delle valutazioni condotte dal Comitato;
- e. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il parere motivato entro un termine ragionevole dalla data di ricezione delle informazioni sub a. e, comunque, in tempo utile per l'approvazione dell'operazione.

5.2.4. Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato:

- a. riceve, con congruo anticipo e prima della relativa approvazione da parte dell'organo societario competente, informazioni adeguate e complete in merito a tale operazione. Nel caso in cui l'operazione debba essere oggetto di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei suoi Allegati (il "Regolamento"), il Comitato riceve informazioni che dovranno essere assimilabili a quelle di cui all'Allegato n. 4 del Regolamento;
- b. è coinvolto nella fase di trattativa e nella fase di istruttoria dell'operazione. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti;
- c. ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle trattative e dell'istruttoria;
- d. valuta l'interesse della Società al compimento dell'operazione sottoposta alla valutazione del Comitato;
- e. valuta la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione proposta. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta per il Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro;
- f. redige per iscritto un parere che nella parte motivazionale riporta gli esiti delle valutazioni condotte dal Comitato;
- g. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il parere motivato entro un termine ragionevole dalla data di ricezione delle informazioni sub a. e, comunque, in tempo utile per l'approvazione dell'operazione.

6 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 6.1. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del Regolamento Organizzativo del Comitato e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.

PROCEDURE PER LE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2016

INDICE

	PREMESSA	3
1	DEFINIZIONI	3
2	INFORMAZIONI ALLA SOCIETÀ	8
3	PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
4	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	11
5	DELIBERE-QUADRO	12
6	CASI DI ESCLUSIONE	13
7	CASI DI URGENZA	14
8	COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CON L'ART. 154-BIS DEL TUF	15
9	FLUSSI INFORMATIVI	15
10	INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	16
11	ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE	17

PREMESSA

Il documento definisce le procedure di Tamburi Investment Partners S.p.A. (la “Società”) volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (le “Procedure”), adottate ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei suoi Allegati (il “Regolamento”).

Il documento fa altresì riferimento alla comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento (la “Comunicazione”).

1 DEFINIZIONI

I termini utilizzati o richiamati nel presente documento con la lettera maiuscola o in carattere corsivo che sono definiti (anche come “nozione”) nel Regolamento, avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Regolamento (se del caso come tale significato è ulteriormente declinato o precisato nella Comunicazione), salvo per quanto diversamente ed espressamente previsto nelle presenti Procedure.

Per comodità di riferimento talune definizioni contenute nel Regolamento sono riproposte nelle presenti Procedure, nel qual caso dovranno intendersi come ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

Si intende che le presenti Procedure incorporeranno automaticamente eventuali modifiche o ulteriori precisazioni apportate dalla Consob alle definizioni e nozioni contenute nel Regolamento e/o declinate nella Comunicazione, salvo che ciò comporti la necessità di modificare le presenti Procedure.

I termini utilizzati nel presente documento con la lettera maiuscola avranno il significato indicato nella Premessa ovvero qui di seguito.

1.1 Amministratori Indipendenti

Sono Amministratori Indipendenti gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF nonché gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

1.2 Amministratori Non Correlati

Sono Amministratori Non Correlati gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

1.3 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

E’ il Comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società al fine di assolvere ai compiti individuati nelle presenti Procedure.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi che siano Amministratori Non Correlati, ed è composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di norma, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.7 della Sezione 3 delle presenti Procedure, coincide con il Comitato per il Controllo Interno della Società; nell'espletamento delle funzioni di cui alle presenti Procedure, tale Comitato agirà quindi "in veste di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" ai sensi delle Procedure. Laddove il Comitato per il Controllo Interno della Società, in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate, abbia funzioni propositive o consultive sue proprie, il consiglio di amministrazione della Società provvederà alla costituzione di apposito Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in relazione a tale operazione.

Nel caso in cui, in relazione a una particolare Operazione con Parti Correlate, un Amministratore Indipendente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia da considerarsi quale correlato (ossia in tutti i casi in cui non rientri nella definizione di Amministratore Non Correlato), tale Amministratore Indipendente è obbligato ad evidenziare la situazione e a non partecipare alla decisione. In tale caso il Comitato agisce e delibera soltanto con il voto favorevole degli altri due membri. Qualora gli Amministratori Indipendenti da considerarsi quali correlati fossero due, le funzioni del Comitato vengono assolte dal terzo Amministratore Indipendente membro. Qualora anche il terzo Amministratore Indipendente fosse a sua volta da considerarsi quale correlato, le funzioni del Comitato sono assegnate all'Amministratore Indipendente più anziano di età ovvero, in mancanza, (i) dal collegio sindacale della Società a condizione che i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse e di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

A tali soggetti si applicheranno le previsioni e la disciplina delle presenti Procedure applicabili al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, *mutatis mutandis*.

1.4 Controllo, Controllato e Controllante

Il Controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo.

Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di un'entità se il primo ha:

- (a) il Controllo di più della metà dei diritti di voto dell'entità in virtù di un accordo con altri investitori;

- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario dell'entità, e il Controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario dell'entità, ed il Controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

1.5 Controllo Congiunto

Il Controllo Congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

1.6 Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società e i componenti effettivi del suo organo di controllo.

Sono comunque da considerarsi Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società:

- (a) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (b) i componenti effettivi del collegio sindacale della Società;
- (c) il direttore generale della Società, ove nominato;
- (d) i dirigenti dotati di poteri conferiti direttamente dal consiglio di amministrazione della Società;
- (e) gli amministratori delegati e i direttori generali delle Società Controllate dalla Società, nonché gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche delle Società Controllate dalla Società diversi dai componenti non esecutivi dei loro consigli di amministrazione e dai componenti dei loro organi di controllo.

1.7 Influenza Notevole

L'Influenza Notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. L'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole rispetto a tale società partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che lo stesso non abbia un'Influenza Notevole rispetto alla società partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto di un'entità non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole su tale entità.

L'esistenza di un'Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

1.8 Interessi Significativi

In caso di Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate (anche in caso di Controllo Congiunto) dalla Società, o con Società Collegate alla Società, sussistono Interessi Significativi nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione con Parti Correlate quando altre Parti Correlate della Società potrebbero conseguire significativi benefici di carattere economico o patrimoniale dall'Operazione. La valutazione della insussistenza di Interessi Significativi è rimessa al consiglio di amministrazione della Società, che si atterrà, tra l'altro, ai criteri e alle indicazioni contenuti nel Regolamento, nella Comunicazione o in altre disposizioni di carattere primario o secondario considerate pertinenti, e delibererà con il voto favorevole di almeno un Amministratore Indipendente.

1.9 Joint Venture

Una Joint Venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

1.10 Operazioni con Parti Correlate

Sono Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse, di servizi o di obbligazioni fra la Società e Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

1.11 Operazioni di Controllate

Sono Operazioni di Controllate le Operazioni con Parti Correlate compiute (i) per il tramite di Società Controllate (italiane o estere) della Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e (ii) che siano, per scelta autonoma o disposizione di legge, esaminate o approvate dalla Società, come tali nozioni sono ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

1.12 Operazioni di Importo Esiguo

Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni con Parti Correlate di valore complessivo, per singola operazione, non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

1.13 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza, che siano applicabili alla specifica operazione in questione, attualmente indicati al paragrafo 1.1. dell'Allegato 3 al Regolamento (come ulteriormente precisati dalla Comunicazione) risulti superiore alla soglia del 5%, ovvero alla soglia del 2,5% nei casi di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato 3 al Regolamento.

Resta ferma l'applicabilità del paragrafo 2 dell'Allegato 3 al Regolamento.

1.14 Operazioni di Minore Rilevanza

Sono Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

1.15 Operazioni Ordinarie

Sono Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società, come tali nozioni sono ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.

1.16 Parti Correlate

Sono Parti Correlate:

- (a) i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controllano la Società, sono Controllati dalla Società, o sono sottoposti a comune Controllo con la Società;
 - (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su di essa;
 - (iii) esercitano il Controllo Congiunto sulla Società unitamente ad altri soggetti;
- (b) le Società Collegate alla Società;
- (c) le Joint Venture a cui partecipa la Società;
- (d) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua Controllante;
- (e) gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- (g) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, che siano istituiti o promossi dalla Società o sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

1.17 Regolamento Emittenti

È il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

1.18 Società Collegata

Una Società Collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società di persone), in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

1.19 Società Controllata

Una Società Controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica (come nel caso di una società di persone), Controllata da un'altra entità.

1.20 Soci Non Correlati

I Soci Non Correlati sono i soggetti cui spetta il diritto di voto (i) diversi dal socio che sia controparte di una determinata operazione e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

1.21 Stretti Familiari

Sono Stretti Familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Essi includono:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; e
- (b) i figli maggiorenni e le persone, esclusi i figli minori, a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

1.22 TUF

È il D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2 INFORMAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 2.1 Al fine di consentire alla Società un'adeguata verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle presenti Procedure, e comunque al fine di agevolare l'ottemperanza agli obblighi di cui al Regolamento e alle presenti Procedure, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società sono tenuti a comunicare alla Società (all'attenzione dell'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi), mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nell'**Allegato 1**, le seguenti informazioni:
- a. l'identità dei loro Stretti Familiari;
 - b. l'elenco delle entità nelle quali essi, o i loro Stretti Familiari, esercitino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detengano,

direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario successivi (i) all'accettazione della nomina, per quanto riguarda i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Società o di Società Controllate dalla stessa, ovvero (ii) all'assunzione, per quanto riguarda i dirigenti della Società o di Società Controllate dalla stessa.

- 2.2 E' onere dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione o novità rispetto alle informazioni comunicate a norma del precedente paragrafo 2.1, ovvero ogni altra circostanza sopravvenuta di cui siano venuti a conoscenza che possa incidere ovvero influire sull'individuazione delle Parti Correlate dirette od indirette.
- 2.3 Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi può richiedere un parere al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o al collegio sindacale della Società, ovvero avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti.

3 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- 3.1.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza da parte dell'organo societario competente (mediante deliberazione ovvero, nel caso di operazione da approvarsi da parte di un organo unipersonale, quale ad esempio un Dirigente con Responsabilità Strategiche, mediante assunzione di una decisione) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e deve essere trasmesso all'organo societario competente ad approvare l'operazione, e in ogni caso al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, entro un termine ragionevole dopo il ricevimento delle informazioni di cui al successivo paragrafo 3.1.3, e in ogni caso in tempo utile per l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo societario competente. In caso di parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la competenza ad approvare l'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza è attribuita in ogni caso al consiglio di amministrazione della Società; si applica inoltre quanto previsto dal successivo paragrafo 3.1.4.
- 3.1.2 L'organo competente ad approvare un'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono ricevere con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza sottoposta rispettivamente alla approvazione e valutazione dei medesimi.
L'informativa fornita dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- (i) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- (ii) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e i termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- (iii) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

3.1.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini della redazione del parere, può farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta, previa (i) autonoma valutazione sulla sussistenza del requisito di indipendenza e verifica anche se nominati direttamente dalla Società, e (ii) condivisione con la Società delle spese da sostenere. Le spese per la consulenza degli esperti indipendenti non potranno essere superiori, per singola operazione, a euro 5.000, salvo il potere del Presidente del consiglio di amministrazione della Società di elevare tale importo in caso di operazioni di particolare complessità.

3.1.4 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente paragrafo 3.1, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per cui si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere è contestualmente messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo oppure sul sito internet della Società.

3.2 **Operazioni di Maggiore Rilevanza**

3.2.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione della Società:

- (i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è coinvolto nella fase delle trattative e in quella di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, in conformità a quanto previsto da precedente paragrafo 3.1.2. Nel caso in cui l'operazione in questione debba essere oggetto di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, le informazioni da riceversi da parte del consiglio di amministrazione e da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovranno essere assimilabili a quelle di cui all'Allegato 4 al Regolamento;

- (ii) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- (iii) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e deve essere trasmesso al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società in tempo utile per l'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione.

3.2.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini della redazione del parere di cui al precedente paragrafo 3.2.1, può farsi assistere, a spese della Società, da esperti indipendenti di propria scelta. Si applicano in tale caso, *mutatis mutandis*, le previsioni e la disciplina di cui al paragrafo 3.1.3 delle presenti Procedure.

3.2.3 In presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del presente paragrafo 3.2, il consiglio di amministrazione della Società può approvare comunque un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza purché il compimento di tale operazione sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) cod. civ., dall'assemblea dei soci che delibera conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 4.3.

3.3 **Operazioni di Controllate**

Alle Operazioni di Controllate la Società applica la procedura prevista al paragrafo 3.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero al paragrafo 3.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza della presente Sezione 3, ma il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si limiterà a esaminare le operazioni in questione senza la necessità di esprimere un parere motivato, salvo che tale parere non sia comunque richiesto ai sensi della successiva Sezione 4 delle presenti Procedure o ai sensi del Regolamento.

3.4 **Deliberazione di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate**

Ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.5 **Informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate**

Fermi gli obblighi di reporting interno previsti da altre fonti normative o societarie, gli amministratori esecutivi forniscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sottoposte alla procedura di cui alla presente Sezione 3.

3.6 **Funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

Il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è disciplinato dal Regolamento organizzativo del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate.

3.7 **Operazioni aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche**

Per le operazioni aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche le funzioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono svolte dal Comitato per la Remunerazione. In tal caso al Comitato per la Remunerazione si applica *mutatis mutandis*, per le parti di rilevanza, il Regolamento organizzativo del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate.

4 **OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

4.1 Quando un'Operazione di Minore Rilevanza di cui alla precedente Sezione 3 delle presenti Procedure è di competenza dell'assemblea dei soci della Società o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 3.1 della Sezione 3 delle presenti Procedure.

4.2 Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza di cui alla precedente Sezione 3 delle presenti Procedure è di competenza dell'assemblea dei soci della Società o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Società, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 3.2 della Sezione 3 delle presenti Procedure.

4.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci della Società sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tale operazione non potrà essere realizzata qualora, ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi: (i) siano presenti e votino in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, comma 3, del Regolamento) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, nonché (ii) la maggioranza (da calcolarsi sui soli soci votanti, con esclusione dei soci astenuti) di tali Soci Non Correlati esprima un voto contrario all'operazione medesima. La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente paragrafo.

- 4.4 In attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, comma 5, del Regolamento, ove ciò sia espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermi gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento (ove applicabile), e di cui alla successiva Sezione 10, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea dei soci della Società o che devono essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dalla presente Sezione 4, a condizione che:
- a) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea chiamata a deliberare predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza, e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - b) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
 - c) se le valutazioni del collegio sindacale di cui alla precedente lettera a) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.3; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

5 DELIBERE-QUADRO

- 5.1 In attuazione della facoltà attribuita dall'art. 12 del Regolamento, la Società può adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
- 5.2 Le delibere-quadro devono essere approvate dal consiglio di amministrazione della Società e alla loro adozione si applica la procedura prevista al paragrafo 3.1 ovvero al paragrafo 3.2 della Sezione 3 delle presenti Procedure, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera.
- 5.3 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e devono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 5.4 Gli amministratori esecutivi forniscono al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate che ha espresso il parere, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro.

5.5 Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicherà la procedura prevista alla Sezione 3 delle presenti Procedure.

6 CASI DI ESCLUSIONE

6.1 Le disposizioni del Regolamento e le presenti Procedure non si applicano:

6.1.1. alle Operazioni di Importo Esiguo;

6.1.2 ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114 -bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;

6.1.3 alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), adottate ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., nonché alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;

6.1.4 alle deliberazioni - diverse da quelle previste al precedente paragrafo 6.1.3 - in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti Con Responsabilità Strategiche a condizione che:

- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

6.1.5 alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”, come tale nozione è definita nel Regolamento e ulteriormente declinata o precisata nella Comunicazione. In particolare, si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti Non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società interessata sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Resta inoltre salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 13, comma 3, del Regolamento, e quindi la Società:

- (i) comunica a Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo 6.1.5;

6.1.6 alle Operazioni con Parti Correlate concluse con o tra Società Controllate (anche nel caso di Controllo Congiunto) dalla Società, nonché alle operazioni con Società Collegate alla Società, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate;

6.1.7 ai casi di esclusione dall'applicazione del Regolamento ai sensi del Regolamento medesimo.

6.2 Nei casi di esclusione indicati nei precedenti paragrafi da 6.1.2 a 6.1.7 la Società ottempera agli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento.

6.3 Le ipotesi di esenzione previste nella presente Sezione 6 trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni di Controllate. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente paragrafo 6.1.5, al fine della valutazione del carattere ordinario dell'operazione rileverà l'attività svolta dalla Società Controllata.

7 CASI DI URGENZA

7.1 In attuazione della facoltà attribuita dall'art. 13, comma 6, del Regolamento, nei casi in cui un'Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell'assemblea della Società e non debba essere da questa autorizzata, ove ciò sia espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza, fermi gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dalla Sezione 3 delle presenti Procedure a condizione che:

- a. qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b. tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c. il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza, e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d. la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c. siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II,

Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;

- e. entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8 COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE CON L'ART 154-BIS DEL TUF

- 8.1 L'ufficio del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società è informato, a cura degli organi delegati della Società, dell'attivazione e degli sviluppi delle procedure di cui alle Sezioni 3, 4, 5 e 7 delle presenti Procedure al fine di garantire il necessario adempimento agli obblighi informativi ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, ferma ogni applicabile disposizione, istruzione o linea-guida riguardante l'attuazione di tale norma da parte della Società.

9. FLUSSI INFORMATIVI

- 9.1 Gli organi societari a cui compete l'avvio di un'operazione, prima dell'avvio dell'operazione stessa, sono tenuti preventivamente ad accertarsi (i) se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata e, in tal caso, (ii) se si tratta di un'Operazione di Importo Esiguo.
- 9.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata e non sia Operazione di Importo Esiguo, l'organo societario competente a dare avvio all'operazione comunica all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi i dati sull'operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
 - (i) se l'operazione rientra nei casi di esenzione di cui alla precedente Sezione 6 o nei casi di urgenza di cui alla precedente Sezione 7;
 - (ii) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 9.3 Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui alla precedente Sezione 6 o nei casi di urgenza di cui alla precedente Sezione 7, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sottopone l'Operazione con Parte Correlata all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo ad esso le informazioni ricevute dall'organo societario competente per l'Operazione con Parte Correlata. In tale caso si applicheranno le previsioni di cui alla precedente Sezione 3.
- 9.4 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente paragrafo 9.3, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi non sia certo della riconducibilità dell'operazione ai casi di esenzione di cui alla

Sezione 6 o ai casi di urgenza di cui alla Sezione 7, ed in particolare non sia certo (i) della riconducibilità dell'operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie, ovvero (ii) dell'equivalenza delle condizioni dell'Operazione a quelle di mercato, ovvero (iii) della sussistenza di Interessi Significativi, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

10 INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, la Società predispone di un documento informativo redatto secondo le previsioni dell'art. 5 e dell'Allegato 4 del Regolamento.
- 10.2 La predisposizione e la messa a disposizione del pubblico e di Consob del documento informativo indicato al paragrafo 10.1 sono coordinate dall'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi partendo dalle informazioni raccolte con il flusso informativo di cui alla precedente Sezione 9, come successivamente integrate e completate al fine di assicurare che il documento informativo contenga tutti i requisiti previsti dal Regolamento. Affinché le funzioni della Società e/o le Società Controllate, coinvolte nelle Operazioni con Parti Correlate oggetto del documento informativo, forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento stesso, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi può chiedere in ogni momento la loro assistenza e il loro contributo diretto nella predisposizione del documento informativo.
- 10.3 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - c) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
 - e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11 ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE

- 11.1 Le presenti Procedure sono entrate in vigore a partire dal 1° dicembre 2010, o, nel caso di previsioni attuative delle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 del Regolamento, a partire dal 1° gennaio 2011.

- 11.2 Le presenti Procedure potranno essere modificate solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4 del Regolamento. Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 6.1 della Comunicazione per quanto riguarda la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale, in merito all'eventuale revisione delle Procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure nella prassi applicativa.
- 11.3 Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento si intendono automaticamente incorporate nella presenti Procedure, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE PER DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

SPETTABILE

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

VIA PONTACCIO 10

20121 MILANO

ALL'ATTENZIONE DELLA DOTTORRESSA ALESSANDRA GRITTI

Da inviare anche in formato elettronico all'indirizzo email: gritti@tamburi.it

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

in qualità di:

- amministratore di Tamburi Investment Partners S.p.A.,
- sindaco di Tamburi Investment Partners S.p.A.;
- altro Dirigente con Responsabilità Strategiche di Tamburi Investment Partners S.p.A. (specificare la natura della correlazione) _____

con la presente, ai fini del Regolamento operazioni parti correlate approvato dalla Consob in data 12 marzo 2010 con Delibera n. 17221 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento"),

- attestando di avere ricevuto copia delle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate approvate dal consiglio di amministrazione della Società in data 12 novembre 2010, successivamente modificate in data 11 marzo 2015, in data 14 marzo 2016 e in data 27 luglio 2016 (le "Procedure") e di averne letto e compreso le disposizioni;
- essendo a conoscenza delle definizioni di "Parte Correlata", "Stretti Familiari", "Controllo", "Controllo Congiunto" e di "Influenza Notevole" rilevanti ai sensi del Regolamento e delle Procedure;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico e a carico della Società dalle indicate Procedure e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni delle Procedure e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle stesse;
- considerato che per "**Stretti Familiari**" ai sensi delle Procedure si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare il/la sottoscritto/a, o essere influenzati dal,/dalla sottoscritto/a nei loro rapporti con la Società e che nella

Allegato 1

nozione sono inclusi (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, e (b) i figli maggiorenni e le persone, esclusi i figli minori, a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente. dichiara:

di **non avere** Stretti Familiari;

oppure,

che **i propri Stretti Familiari** sono:

Rif.	Natura della correlazione	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale
1				
2				
3				
4				

e che gli stessi

non esercitano il Controllo, il Controllo Congiunto, un'Influenza Notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società od ente;

oppure,

esercitano il Controllo, il Controllo Congiunto, un'Influenza Notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle/degli sotto elencate/i società od ente/i:

Rif. Familiare	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/Partita IVA

- dichiara:

Allegato 1

- di **non esercitare** il Controllo, il Controllo Congiunto, un'Influenza Notevole, ovvero non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società od ente;

oppure,

- di **esercitare** il Controllo, il Controllo Congiunto, un'Influenza Notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle/degli sotto elencate/i società od ente/i:

Natura del rapporto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/Partita IVA

- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione o novità rispetto alle informazioni comunicate con la presente;
- indica i seguenti recapiti personali:
 - n. tel. _____;
 - n. fax _____;
 - indirizzo email _____.

(data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento da parte della Società dei dati personali contenuti nella presente comunicazione per le finalità di cui alle Procedure, salvi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

(data)

(firma)